



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

Coordinamento Nazionale Giustizia

Via della Trinità dei Pellegrini, 1 – 00186 Roma



Sommario:



 L'editoriale:

(di M. Battaglia)

Breve rassegna di giurisprudenza:

(di Red.)

1. Mobbing. L'accertamento del danno alla salute non comporta necessariamente anche il riconoscimento del danno alla professionalità; quest'ultimo va provato separatamente.
2. Cassazione e infortuni sul lavoro: è possibile liquidare in via autonoma il danno morale?
3. Infortunio sul lavoro o aggravamento di patologia latente? Questioni di indennizzabilità.

L'Editoriale

di Massimo Battaglia

Il paradosso degli organici.



Per certi aspetti siamo veramente un Paese che va...alla rovescia.

Con il dichiarato intento di **"razionalizzare la spesa"** i governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno effettuato tagli lineari indiscriminati e senza nessuna logica, lasciando invece tutte al loro posto le vere fonti di spreco di denaro pubblico.

Inoltre, per **"ottimizzare le risorse umane"** hanno tagliato decine di migliaia di posti in organico, avvalendosi di strumenti quali il blocco del turnover, il blocco di nuovi bandi di concorso, e la non copertura dei posti che si rendevano altrimenti disponibili.

Quando poi si sono occupati del "sistema giustizia", pensando di offrire un servizio ottimale ai cittadini, al di là della lodevole intenzione, non hanno trovato di meglio che chiudere un migliaio di uffici giudiziari, sparsi per tutto il territorio nazionale, senza seguire una vera logica efficientistica (basata ad esempio sugli effettivi carichi di lavoro e/o sulla "copertura" di vaste zone del territorio, rimaste ora prive degli indispensabili presidi di legalità).

Se poi rivolgiamo la nostra attenzione al sistema carcerario, vediamo quanto grave e disperante sia il sovraffollamento di quasi tutti gli Istituti di pena. Infatti, anche a causa di norme varate a meri fini strumentali che hanno contribuito in modo determinante a stravolgere l'istituto della custodia cautelare ed a rallentare eccessivamente lo svolgersi dei processi penali, **abbiamo degli istituti di pena che mediamente ospitano il 30% di detenuti in più del massimo della capienza consentita.**

A fronte di un quadro così disastroso verrebbe proprio la voglia di dire che siamo un Paese senza speranza, soprattutto perché a governarlo da un bel po' di anni a questa parte c'è stata una classe politica totalmente inadeguata, vuoi per incapacità gestionale, vuoi

per mancanza di coraggio nei momenti in cui, invece, bisognerebbe operare delle scelte politicamente coraggiose.

Ritengo che chiunque, individuato un certo obiettivo da raggiungere, debba fare le scelte politiche e le azioni necessarie coerenti con l'obiettivo medesimo, e non andare nella direzione esattamente opposta a quella che invece bisognerebbe seguire.

Qui invece si sta facendo veramente l'esatto contrario di quello che andrebbe fatto.

Il mio ragionamento, ovviamente, è per forza di cose limitato solo al sistema-giustizia, che probabilmente è il più malconco fra quelli che offrono servizi ai cittadini, e che, incredibile a dirsi, **sta marcendo nel silenzio assordante di chi avrebbe tutto il potere per farlo tornare a livelli decenti di funzionalità ed efficienza.**

Ma purtroppo, come ho già detto tantissime volte, per raggiungere tale obiettivo manca l'ingrediente più importante: **la volontà politica!**

Al riguardo, vale la pena ribadire ciò che appena la settimana scorsa avevo già detto. Negli ultimi anni si è accumulata una montagna di cause pendenti: **oramai fra penale e civile abbiamo raggiunto e superato un arretrato di oltre 10 milioni di fascicoli!**

E, come sanno tutti gli addetti ai lavori, a farvi fronte sono rimasti **in organico (ma non tutti in servizio effettivo) meno di 34.000 dipendenti** (fra personale ausiliario, operatori, cancellieri, funzionari giudiziari e direttori amministrativi).

Il paradosso, lo ribadisco ancora una volta, è rappresentato dal fatto che, **nonostante la crescita esponenziale dei carichi di lavoro, lo Stato ha ritenuto, nell'arco di circa 13 anni, di poter fare a meno di oltre 20.000 unità di personale** che, infatti, non sono state mai sostituite nonostante le vacanze di organico che si venivano negli anni a creare a causa delle cessazioni varie dal servizio!

Noi di Confsal-Unsa, però, non ci arrenderemo; continueremo comunque a sperare in un cambiamento in meglio della situazione della Giustizia.

Il cambiamento, tuttavia, non piovèrà dal cielo, non arriverà mai senza un'azione concreta e decisa di tutti coloro che hanno a cuore le sorti della Giustizia italiana.

Certo, quando fra pochi giorni assisteremo allo stanco (e costoso...) rito delle inaugurazioni dell'anno giudiziario, sicuramente ascolteremo, come sempre, le stesse analisi e le stesse richieste da parte degli addetti ai lavori: quali la necessità di rafforzare gli organici e quella di dotare la Giustizia di maggiori risorse.

Belle parole che però, temo, la politica, come ogni anno, farà solo finta di recepire dimenticandosene non appena si chiuderanno quelle cerimonie.

Stando così le cose, ovvero se non vi saranno immediati cambiamenti nella politica degli organici, non daremo un solo attimo di tregua a chi ha il dovere di assumere decisioni coraggiose al riguardo. E' infatti assolutamente indispensabile che la classe politica affronti la questione in modo prioritario e con grande senso di responsabilità, anche attraverso il superamento di un ben preciso quadro ideologico che spinge il governo di turno a tagliare indiscriminatamente il personale pubblico.

Per questo chiediamo al governo e alle forze politiche di unirsi per trovare soluzioni adeguate al fine di evitare la catastrofe nel sistema giustizia del nostro Paese.

Confsal-Unsa non è disponibile ad assistere passivamente a questo stato di cose, e quindi, a sostegno della vertenza-organici, in mancanza di interventi decisivi verranno assunte forti iniziative sia a livello regionale che a livello nazionale, confidando che anche altre forze sociali vogliano combattere la nostra stessa battaglia, che comunque, e ad ogni costo, porteremmo avanti anche da soli.

[Torna all'indice](#)



Breve rassegna di giurisprudenza

Cassazione Civile. Sentenza n. 172 dell' 8 gennaio 2014.

Mobbing. L'accertamento del danno alla salute non comporta necessariamente anche il riconoscimento del danno alla professionalità; quest'ultimo va provato separatamente.

Tra le più delicate problematiche che devono essere affrontate in tema di mobbing, vi è certamente la questione del danno risarcibile cagionato al lavoratore mobbizzato per effetto del comportamento del datore di lavoro.

È opportuno precisare che non vi è un automatico risarcimento del danno, conseguente ad ogni pregiudizio, che si verifica nella sfera economica o psicofisica della vittima, il risarcimento spetta solamente nelle ipotesi in cui vi sia un preciso inadempimento ad un obbligo contrattuale ovvero una violazione del generale principio del *neminem laedere*, che incontra il suo riferimento principale nell'art. 2043 c.c.

A seconda delle modalità con cui viene posto in essere, il mobbing può produrre un danno patrimoniale e/o un danno non patrimoniale.

Quanto alle ipotesi di danno patrimoniale, lo stesso si concretizza in tutte quelle forme di pregiudizio economico che sono stretta conseguenza delle condotte vessatorie del datore di lavoro (mutamento di mansioni, perdita di indennità, ecc.).

Le ipotesi più frequenti di danno patrimoniale da mobbing sono:

- a) il danno da demansionamento o dequalificazione professionale o per perdita di professionalità pregressa;
- b) il danno emergente (determinato, ad esempio, dalle spese mediche e cure sostenute a causa della malattia psico-fisica ingenerata dagli attacchi mobbizzanti);
- c) il danno da lucro cessante (prodotto dai possibili riflessi negativi dovuti alla riduzione della capacità di lavoro, e quindi di produrre reddito, o alla perdita di chances);
- d) il danno da licenziamento illegittimo o da dimissioni per giusta causa.

Quanto ai criteri per la risarcibilità delle suddette voci di danno, laddove sia impossibile una quantificazione precisa (demansionamento, dequalificazione, perdita di ulteriori chances), si procederà ad una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., utilizzando come parametro una quota della retribuzione per il periodo in cui si è protratta la condotta lesiva (Trib. Milano, 30.09.2006); quanto alle ipotesi di licenziamento e dimissioni, troveranno applicazione i criteri di cui alle specifiche norme di legge (leggi n. 300/70, n.108/90 e n. 604/66 e artt. 2118 e 2119 c.c.).

Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale è opportuno precisare che la materia è stata rivisitata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la già citata sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008, le quali, componendo un contrasto giurisprudenziale sorto tra le singole sezioni, hanno decretato il definitivo superamento della tesi che riconosceva l'autonoma risarcibilità del danno esistenziale come voce di danno risarcibile nell'ambito della più vasta categoria di danno non patrimoniale.

Orbene, premesso quanto innanzi esposto, nel caso de quo la **Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 172 dell' 8 gennaio 2014** ha ritenuto che in caso di mobbing, l'accertamento del danno alla professionalità non può essere considerato "in re ipsa" nel semplice demansionamento, essendo invece onere del dipendente provare tale danno dimostrando, ad esempio, un ostacolo alla progressione di carriera.

Nel caso in esame, a seguito del ricorso presentato da una lavoratrice dipendente del Comune di Roma che oltre al risarcimento del danno

da mobbing chiedeva anche il riconoscimento del danno professionale, la corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva provato il danno subito dalla dipendente a causa delle condotte mobbizzanti del datore di lavoro, concretizzatesi in provvedimenti disciplinari e trasferimenti dichiarati illegittimi; tuttavia, la Corte escludeva il danno alla professionalità, non ritenendolo provato nemmeno presuntivamente.

E ciò perché il periodo di inattività, dovuto al comportamento illegittimo del Comune di Roma, non aveva prodotto conseguenze in termini di perdita di opportunità lavorative o obsolescenza.

A tal riguardo la Suprema Corte, ha ribadito ancora una volta che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, *"in caso di accertato demansionamento professionale, la liquidazione del danno alla professionalità del lavoratore, non può prescindere dalla prova del danno"*.

Concludendo, gli Ermellini, conformemente alla sentenza impugnata, hanno precisato che **non c'è contraddittorietà nel riconoscimento del danno biologico e nel rigetto della domanda relativa al danno professionale da mobbing**.

*"E' di palmare evidenza che le **due voci di danno hanno presupposti completamente diversi**, essendo uno relativo al fisico del lavoratore, mentre il secondo alla sua professionalità e cioè all'aspetto della sua prestazione e capacità lavorativa"*.

[Torna all'indice](#)

Cassazione e infortuni sul lavoro: è possibile liquidare in via autonoma il danno morale?

Il caso in oggetto contempla una controversia in tema di **modalità di risarcimento del danno** subito da un lavoratore a seguito di **infortunio in itinere**: l'operaio era rimasto folgorato e in corso di causa era stata accertata la carenza di un piano di lavoro adeguato per salvaguardare l'incolumità degli addetti ai lavori.

Nel liquidare il danno, la Corte d'appello territorialmente competente ha utilizzato **singole voci distinte**, individuando tre sottocategorie del **danno non patrimoniale**: danno morale, danno biologico, danno estetico e alla vita di relazione.

Secondo il ricorrente datore di lavoro il giudice del merito avrebbe errato nell'operare tale distinzione, essendo ormai principio consolidato che la liquidazione del danno alla salute debba essere effettuata in un'unica soluzione, onde evitare una duplicazione del risarcimento medesimo.

La censura, secondo la Cassazione, è priva di fondamento.

Motivando adeguatamente ogni singola voce di danno la Corte d'appello ha permesso una ricostruzione trasparente dell'iter logico adottato a mezzo delle risultanze di causa.

E' dunque possibile, per il giudice, procedere alla liquidazione del **danno morale** in maniera autonoma, rappresentando lo stesso uno degli aspetti della macro categoria "danno non patrimoniale", *"laddove la motivazione del provvedimento evidenzi le caratteristiche dell'uno e dell'altro, dovendosi ritenere il primo - cioè il danno biologico- la lesione all'integrità fisica in senso stretto e il secondo il mero turbamento dello stato d'animo"*.

Ciò non contrasterebbe con il carattere dell'unicità del danno non patrimoniale, previsto all'art. 2059 codice civile, e con il correlativo principio di **non duplicazione del risarcimento**.

Il criterio risolutivo adottato dalla Suprema Corte trova fondamento altresì nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CEDU), ratificata dall'Italia a mezzo legge 190/2008, in quanto l'integrità morale rappresenta la *"massima espressione della dignità umana"*

[Torna all'indice](#)

Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 28434 del 19 Dicembre 2013.

Infortunio sul lavoro o aggravamento di patologia latente? Questioni di indennizzabilità.

Per essere risarcibile (e dunque qualificata come infortunio sul lavoro) la lesione verificatasi nell'espletamento delle proprie funzioni deve avere nesso causale indipendente, e non comportare un semplice aggravamento di una patologia cronica preesistente.

E' quanto ha statuito la Suprema Corte nel caso in oggetto: il danneggiato soffriva già, da almeno cinque anni prima della messa in servizio, di discopatie multiple lombari a carattere degenerativo, nonché di alcune ernie discali.

La consulenza tecnica espletata in fase di merito ha evidenziato come lo sforzo del lavoratore - idraulico, il quale ha dovuto sollevare un lavandino - oggetto di contestazione (poiché secondo il dipendente proprio tale evento avrebbe causato l'aggravarsi acuto della propria patologia) non sarebbe stato idoneo a provocare in modo indipendente la lesione, poiché il quadro clinico era già ampiamente compromesso.

Secondo la Corte "l'episodio denunciato (sforzo compiuto nel sollevamento di un termosifone) al massimo rappresenta un "momento rivelatore" e la riacutizzazione di una malattia già presente giustifica soltanto la rendita temporanea che al (...) pure è stata riconosciuta.

In definitiva lo sforzo posto in essere ha soltanto "slatentizzato" la patologia già in atto e non vale pertanto a sostenere l'origine post traumatica, stante l'ascrivibilità della condizione nosologica a malattia comune".

La motivazione del giudice del merito, basata sulle risultanze della consulenza sopra citata, appare immune da vizi, dunque non attaccabile in sede di sindacato di legittimità.

E' corretto ritenere insussistente il nesso causale tra condotta ed evento traumatico, dunque la non indennizzabilità dello stesso come infortunio sul lavoro.

Il ricorso del lavoratore è rigettato.

[Torna all'indice](#)
